SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 aprile 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2014.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa della Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. (14A02780). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2014.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine. (14A02880) . . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 aprile 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (14A02938) . . . . *Pag.* 3

Ministero della salute

ORDINANZA 19 marzo 2014.

Proroga dell'ordinanza 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi. (14A02916) . . . . *Pag.* 7

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 20 marzo 2014.

Integrazione al collegio commissariale della S.p.A. Tirrenia e della S.p.A. Siremar, entrambe in amministrazione straordinaria. (14A02781). *Pag.* 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2014.

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia. (14A02882). . . . . *Pag.* 8

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Influvac S e Batrevac». (14A02806) . . . . *Pag.* 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arimidex». (14A02807). *Pag.* 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mycostatin». (14A02808) . . . . *Pag.* 12

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kedhbs». (14A02809) . . . . *Pag.* 12

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atropina Lux». (14A02810) . . . . *Pag.* 12

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zestoretic». (14A02811) . . . . *Pag.* 12

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasitone». (14A02812) . . . . *Pag.* 13

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aldactone». (14A02813) . . . . *Pag.* 13

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Pensa». (14A02814) . . . . *Pag.* 13

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vincristina Teva Italia». (14A02815). . . . . *Pag.* 13

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo Baxter 0,5%». (14A02816) . . . . . *Pag.* 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluspiral». (14A02817) . . . . *Pag.* 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eumovate». (14A02818) . . . . *Pag.* 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Baxter S.p.a.». (14A02819) . . . . . *Pag.* 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mivacron». (14A02820) . . . . *Pag.* 15

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Midarine» (14A02821) . . . . *Pag.* 15

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazocin» (14A02822) . . . . *Pag.* 15

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazobac» (14A02823) . . . . *Pag.* 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prostide» (14A02824) . . . . *Pag.* 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suadian» (14A02825) . . . . *Pag.* 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Surmontil» (14A02826). *Pag.* 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aracytin» (14A02827). . . . . *Pag.* 17

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flarex» (14A02828). . . . . *Pag.* 17

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (14A02783) . . . . *Pag.* 17

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo all'emissione di dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali (14A02915) . . . . *Pag.* 17

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Comunicato relativo al decreto 10 febbraio 2014 recante disposizioni relative alla composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso le Direzioni Generali per il Cinema e per lo Spettacolo dal Vivo. (14A02906) *Pag.* 17

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 marzo 2014 (14A02928) . . . . *Pag.* 18

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 marzo 2014 (14A02929) . . . . *Pag.* 18

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 marzo 2014 (14A02930) . . . . *Pag.* 19

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 marzo 2014 (14A02931) . . . . *Pag.* 19

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 marzo 2014 (14A02932) . . . . *Pag.* 20

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 marzo 2014 (14A02933) . . . . *Pag.* 20

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° aprile 2014 (14A02934). . . . . *Pag.* 21

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 aprile 2014 (14A02935). . . . . *Pag.* 21

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 aprile 2014 (14A02936). . . . . *Pag.* 22

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 aprile 2014 (14A02937). . . . . *Pag.* 22

Ministero dell'interno

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Gasperina. (14A02782) . . . . *Pag.* 23

Soppressione della Fondazione di culto e di religione denominata «S. Gennaro e S. Aspreno», in Napoli. (14A02892). . . . . *Pag.* 23

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Spoleto. (14A02893). . . . . *Pag.* 23

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Pomarico (14A02894) . . . . *Pag.* 23

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Buprenodale» multidose 0,3 mg/ml (14A02896) . . . . *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamuldox 125 BMP, 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini». (14A02897). . . . *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxycycline Divasa-Farmavic 200 mg/ml» soluzione per uso in acqua da bere per polli riproduttori. (14A02898) . . . . *Pag.* 24

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Boflox» 100mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini. (14A02899) . . . . *Pag.* 24

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «B. Braun Vet Care Ringer Lattato Hartmann soluzione per infusione per bovini, cavalli, pecore, capre, suini, cani e gatti». (14A02900) . . . . *Pag.* 24

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duotech Sospensione orale». (14A02901) . . . . . *Pag.* 25

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2014. (14A02881) *Pag.* 25

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2014.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa della Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avanzata dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

14A02780

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2014.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 12 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2012, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) e la nomina di una commissione straordinaria composta dal dott. Vincenzo Covato, viceprefetto a riposo, dalla dott.ssa Matilde Mulè, viceprefetto aggiunto e dal dott. Guglielmo Trovato, dirigente di II fascia, per la durata di diciotto mesi;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale, in un territorio ancora connotato dalla presenza della malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2014, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014
Interno, foglio n. 609

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2012, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata. Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la pervicace e radicata presenza della criminalità organizzata su quel territorio.

Le azioni intraprese hanno attivato percorsi virtuosi nei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di normalizzazione. Purtuttavia, come rilevato dal prefetto di Palermo con relazione del 6 febbraio 2014, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata riorganizzazione e il risanamento dell'ente locale non possono ritenersi conclusi.

Le considerazioni del prefetto sono state condivise dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso della riunione che si è tenuta, alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in data 3 febbraio 2014.

Le attività della commissione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per recidere le diverse forme di ingerenza della criminalità organizzata riscontrate nell'attività gestionale. In particolare, l'organo straordinario ha profuso ogni possibile impegno per assicurare il rapido risanamento finanziario dell'amministrazione, imprimendo un'accelerazione sulla produttività e sull'efficienza degli uffici che versavano in una condizione di generalizzato disordine amministrativo, favorito dalla totale assenza delle necessarie attività di impulso e controllo.

Considerato, infatti, che il comune risultava interessato da una forte evasione tributaria, particolare attenzione è stata dedicata al relativo fattore, al fine di riaffermare nella collettività, dopo anni di malgoverno, la cultura della legalità fiscale.

In passato, le procedure mirate alla riscossione e al recupero dei proventi derivanti da tributi erano state sospese o si erano rilevate inefficaci. Per arginare il fenomeno dell'evasione fiscale e per il risanamento finanziario sono state avviate alcune azioni, tuttora in corso di completamento, mirate al recupero dell'ICI, della TARSU e dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada. In particolare, quanto all'ICI, la commissione intende ora promuovere un'attività di verifica degli adempimenti tributari dei concessionari di licenze edilizie, riferite agli ultimi cinque anni, mentre, per quanto riguarda la TARSU, sono già iniziate le attività di recupero dei proventi relativi alle annualità 2011-2012, nonché quelle per l'accertamento dell'evasione del tributo concernente le annualità pregresse. La rilevanza di quest'ultimo fenomeno, che riguarderebbe circa il 10% della popolazione, induce a ritenere necessario il completamento delle azioni avviate da parte della commissione.

Gli accertamenti effettuati sull'attività di riscossione dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada, limitata all'1,58% delle sanzioni dovute, hanno reso evidente come l'ente non abbia operato secondo i principi di imparzialità e di buon governo.

L'evasione tributaria e la perdurante inerzia dell'amministrazione hanno determinato una situazione di grave squilibrio finanziario per il comune, sulla quale la commissione straordinaria sta già efficacemente incidendo. Purtuttavia, la cronica carenza di liquidità, i vincoli di bilancio e la rilevanza situazione di indebitamento non hanno conseguito all'organo straordinario il risanamento finanziario dell'ente. L'interruzione delle iniziative avviate potrebbe pregiudicare la già precaria condizione economico-finanziaria dell'amministrazione ed incidere negativamente sul rapporto tra la commissione e la popolazione, che inizia a manifestare fiducia e ottimismo nei riguardi delle iniziative e delle attività svolte dal comune.

In proposito, altro rilevante obiettivo che si è prefisso l'organo di gestione straordinaria ha riguardato l'applicazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa comunale, intesa come accessibilità del cittadino a tutte le informazioni concernenti le azioni avviate dalla commissione, per una amministrazione ed un governo effettivamente partecipati.

Al fine di completare l'*iter* burocratico relativo al nuovo piano regolatore generale, che pur essendo stato adottato con delibera del consiglio comunale del 2007 non ha ancora ottenuto la definitiva approvazione da parte del competente assessorato regionale, l'organo di gestione straordinaria ha istituito un tavolo tecnico per il superamento dei problemi che hanno finora ostacolato il buon fine della procedura.

Analoga considerevole attenzione viene dedicata all'azione di prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, cui la commissione ha impresso un deciso impulso, con l'accertamento di numerosi procedimenti prendenti che porterà, a breve, all'adozione delle definitive misure repressive. La prosecuzione dell'opera di legalizzazione, che risulta indispensabile per affermare il rispetto delle regole in tale delicato settore, assume una particolare importanza tenuto conto delle ripercussioni degli abusi edilizi sulla gestione del territorio.

L'esempio di una corretta gestione contribuisce a formare la coscienza sociale ed a far sì che ogni singolo individuo sia veicolo di legalità e solidarietà, contribuendo così ad arginare i tentativi di condizionamento dell'attività dell'ente.

Il perfezionamento degli interventi sopra descritti, intrapresi nei diversi settori di competenza dell'amministrazione, richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza ed imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità.

Per i suddetti motivi risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 20 marzo 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A02880

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 45.276 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 aprile 2014 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 14 aprile 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 aprile 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

14A02938

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 marzo 2014.

Proroga dell'ordinanza 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e in particolare l'articolo 18 relativo alla rintracciabilità degli animali e degli alimenti da essi derivati;

Visto l'articolo 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che stabilisce che «sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale, avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante»;

Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio «per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi»;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2011, n. 72;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009 recante: «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003 n. 200)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010, n. 65;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011 recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2011, n. 272, S.O.;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2013, n. 85;

Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinità sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animale con la possibilità di essere sottoposti a maltrattamenti;

Considerato che continua a sussistere la necessità e l'urgenza di rendere disponibili ai servizi veterinari tutti i dati relativi all'anagrafe degli equidi, al fine di assicurare una più adeguata ed efficace attività di epidemiosorveglianza, di tutela della sanità e del benessere degli equidi nonché dei connessi aspetti di salute pubblica e di sicurezza alimentare;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 dicembre 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, la disciplina organica dell'anagrafe degli equidi;

Ritenuto, per quanto sopra e nelle more della conclusione del predetto *iter* legislativo, di prorogare l'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013 di ulteriori 12 mesi;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 1° marzo 2013 è prorogato di ulteriori 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 marzo 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte di conti il 27 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 760

14A02916

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 marzo 2014.

Integrazione al collegio commissariale della S.p.A. Tirrenia e della S.p.A. Siremar, entrambe in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 05 agosto 2010, con il quale la S.p.A. Tirrenia Navigazione è stata ammessa alla Procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 settembre 2010, con il quale la Procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla S.p.A. Siremar - Sicilia Regionale Marittima ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea;

Visto l'art. 15, comma 5, del d.l. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, il quale prevede che «Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico»;

Viste le sentenze in data 7 gennaio 2013 e 3 febbraio 2014, con le quali il Tribunale di Roma, sez. Fallimentare, ha dichiarato la cessazione dell'esercizio di impresa rispettivamente della S.p.A. Tirrenia di Navigazione e della S.p.A. Siremar - Sicilia Regionale Marittima;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione dell'organo commissariale monocratico della Tirrenia e della Siremar in a.s.;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 10 aprile 2013, dal titolo "Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270";

Ritenuto di dover nominare i sigg.ri avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro ed il Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, in possesso dei requisti di cui al citato decreto ministeriale in data 10 aprile 2013;

Decreta:

Articolo unico

Nella Procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Tirrenia e della S.p.A Siremar, entrambe in a.s., sono nominati commissari straordinari nel collegio, unitamente al dott. Giancarlo D'Andrea, il Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, nato a Roma il 19 aprile 1954 e l'avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A02781

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2014.

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ai sensi del quale la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato in attuazione della delega prevista dall'art. 1, commi 35 e 36, della citata legge n. 190/2012, che dispone la pubblicazione nel sito istituzionale di dati e informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 33/2013 ai sensi del quale le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai sensi del quale la Banca d'Italia è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze;

Visto l'art. 1, comma 2, dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013, in forza del quale nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza;

Visto l'art. 1, comma 3, dello Statuto ai sensi del quale la Banca d'Italia, quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono nel rispetto dello statuto del SEBC, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ritenuto di individuare i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, di definire i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di trasparenza nonché i flussi informativi finalizzati alla pubblicazione nel sito internet dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per Banca, la Banca d'Italia;

b) per sito istituzionale, il sito web della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it;

c) per pubblicazione, la pubblicazione in un'apposita sezione del sito istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione;

d) per Responsabile, il Responsabile per la trasparenza;

e) per strutture, i dipartimenti, i servizi, le filiali della Banca e le unità organizzative equiparate.

Art. 2.
Oggetto

Il presente regolamento individua i documenti, i dati e le informazioni che la Banca, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione, rende pubblici.

Sono inoltre individuati i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di trasparenza nonché le modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico.

Art. 3.
Principio di trasparenza

La Banca ispira la propria azione al rispetto del principio di trasparenza allo scopo di render conto del proprio operato attraverso un'efficace comunicazione nei confronti dei destinatari della propria azione amministrativa e del pubblico.

I dati e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca sono resi accessibili nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di segretezza e riservatezza delle informazioni.

Art. 4.
Qualità dei dati, decorrenza e durata della pubblicazione

Nel sito istituzionale è presente una sezione, accessibile dalla home page, nella quale sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dal presente regolamento.

I dati, i documenti e le informazioni di cui al presente regolamento sono aggiornati e pubblicati tempestivamente. Le informazioni per le quali è previsto un termine di aggiornamento annuale sono pubblicate entro il mese di febbraio. I dati restano disponibili per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione, salvo diverso termine di legge.

TITOLO II
DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI
OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 5.
Atti di carattere normativo e amministrativo generale

La Banca pubblica, nei modi di legge e sul proprio sito istituzionale, le disposizioni normative che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Sono altresì pubblicati i regolamenti, i provvedimenti e ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione e sulle funzioni della Banca.

Art. 6.
Organi della Banca

La Banca pubblica, con riferimento ai componenti del Direttorio, del Consiglio superiore e del Collegio sindacale, gli estremi dell'atto di nomina, il *curriculum vitae* e i compensi annui lordi.

È reso pubblico il codice etico per i membri del Direttorio.

Art. 7.
Organizzazione

La Banca pubblica l'articolazione delle strutture organizzative con indicazione delle competenze, dei nomi dei dirigenti responsabili, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono cui rivolgersi per le richieste ine-

renti i compiti istituzionali. Per ciascuna struttura è anche indicato, con cadenza annuale, il numero delle risorse umane a disposizione.

Con riferimento ai capi delle strutture sono pubblicati la data di assunzione dell'incarico e il *curriculum vitae*.

Art. 8.

Personale

La Banca pubblica, con cadenza annuale, i dati relativi alla consistenza totale della compagine del personale, nonché le retribuzioni lorde annue medie dei capi delle strutture.

Sono inoltre pubblicati, con la stessa periodicità, il tasso annuo medio di assenza complessivo e l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati dalla Banca ai dipendenti e oggetto di segnalazione al Dipartimento della funzione pubblica a norma di legge, con indicazione della durata e del compenso.

È reso pubblico il codice etico per il personale della Banca contenente i principi generali cui i dipendenti dell'Istituto si attengono nello svolgimento delle funzioni.

La Banca pubblica, nei modi di legge e sul sito istituzionale, i bandi di concorso per il reclutamento di personale, i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici, le graduatorie finali di ciascun concorso e le informazioni relative agli eventuali scorrimenti delle graduatorie.

Art. 9.

Incarichi di consulenza e collaborazione professionale

Per gli incarichi di consulenza e collaborazione professionale conferiti dalla Banca sono pubblicati gli estremi del provvedimento di conferimento, l'attività oggetto della prestazione, le date di inizio e fine attività, i compensi previsti ed erogati.

Art. 10.

Procedimenti amministrativi

La Banca pubblica, nei modi di legge e sul sito istituzionale, gli atti regolamentari che disciplinano in via generale l'attività amministrativa e l'accesso ai documenti detenuti o formati in ragione della propria attività.

Nei Regolamenti adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono indicati, per ciascun procedimento, l'oggetto, l'unità organizzativa responsabile, il termine di conclusione, la fonte normativa di riferimento.

Art. 11.

Provvedimenti amministrativi e accordi

La Banca dà notizia dei principali provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Sono pubblicati gli albi e gli elenchi degli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca.

Sono altresì pubblicati gli accordi di collaborazione e i protocolli d'intesa stipulati dalla Banca con altri enti e pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.

Art. 12.

Attività di spesa

La Banca, nel rispetto della normativa in materia di spesa, pubblica informazioni, documenti e dati in ordine alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro.

La Banca pubblica, con cadenza annuale, informazioni sui tempi medi di pagamento delle fatture relative a lavori, servizi e forniture.

Art. 13.

Contributi

La Banca pubblica, con cadenza annuale, i criteri e le modalità in base ai quali, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti organi interni, vengono erogati contributi a scopo di beneficenza o per iniziative d'interesse pubblico.

La Banca pubblica annualmente l'elenco dei soggetti percettori dei contributi di cui al precedente comma di importo superiore a 1.000 euro.

Art. 14.

Patrimonio immobiliare

La Banca pubblica, con cadenza annuale, l'elenco degli stabili di proprietà e quello degli immobili di terzi condotti in locazione o in comodato per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, con l'indicazione per le locazioni dei canoni corrisposti. Pubblica, altresì, l'elenco degli stabili concessi in locazione, con l'indicazione dei canoni percepiti.

Art. 15.

Bilancio e partecipazioni in società

La Banca pubblica, entro il 31 maggio di ogni anno, la Relazione annuale contenente il bilancio dell'Istituto e, in allegato, quello delle società controllate; il bilancio contiene, altresì, dati relativi al costo del personale. La Banca pubblica, anche ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dello Statuto, con la stessa periodicità, una relazione sull'attività svolta e sulla gestione delle risorse.

Per le società controllate, strumentali o non quotate la Banca pubblica, successivamente all'approvazione dei relativi bilanci, informazioni relative alla misura della partecipazione, al risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi, al numero degli eventuali rappresentanti della Banca negli organi sociali e al compenso annuo individuale di questi ultimi.

TITOLO III

RUOLI ORGANIZZATIVI E ACCESSO CIVICO

Art. 16.

Responsabile per la trasparenza

Il Capo del Dipartimento "Risorse umane e organizzazione" riveste il ruolo di Responsabile per la trasparenza. In tale ambito egli promuove gli indirizzi e gli interventi in materia, coordina le attività delle diverse strutture, verifica il rispetto delle previsioni del presente regolamento.

Nell'esercizio delle proprie attività il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture della Banca.

Art. 17.

Accesso civico

Chiunque in caso di mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dal presente regolamento può presentare istanza di accesso civico alla Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, che fornisce riscontro entro trenta giorni.

In caso di mancata risposta entro il termine di cui al precedente comma, il richiedente può ricorrere al Responsabile per la trasparenza, in qualità di titolare del potere sostitutivo, che provvede entro quindici giorni.

Art. 18.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2014

Il direttore generale: ROSSI

14A02882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Influvac S e Batrevac».

Estratto determinazione V&A/507 del 13 marzo 2014

Specialità medicinale: Influvac S NL/H/137/001/WS/075.

Batrevac NL/H/169/001/WS/068.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: ABBOTT S.R.L.

N. procedura mutuo: N. NL/H/XXXX/WS/069.

Riconoscimento:

Tipo di modifica: B.II.b.2. Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito.

b) Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati sono metodi biologici/immunologici

Modifica apportata: aggiunta del sito Abbott Biologicals B.V., Weesp, The Netherlands per il controllo delle endotossine batteriche sul prodotto finito.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02806

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arimidex».

Estratto determinazione V&A/510 del 13marzo 2014

Specialità Medicinale: ARIMIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 031809015 - 28 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809027 - 30 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809039 - 84 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809041 - 20 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809054 - 100 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809066 - 300 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca Uk Limited.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0111/001/II/061.

Tipo di modifica: C.I.4 una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in seguito all'aggiornamento del Company Core Data Sheet ed in linea con il QRD template.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02807

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mycostatin».

Estratto determinazione V&A/512 del 13 marzo 2014

Medicinale: MYCOSTATIN.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.R.L. (codice fiscale n. 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in via Virgilio Maroso, 50, 00142 - Roma (Roma) Italia.

Variazione A.I.C.: C.I.4) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo).

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 010058030 - «100000 UI/ML sospensione orale» flacone 100 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02808

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kedhbs».

Estratto determinazione V&A/513 del 13 marzo 2014

Medicinale: KEDHBS.

Titolare A.I.C.: KEDRION S.P.A. (codice fiscale n. 01779530466) con sede legale e domicilio fiscale in località ai conti - Frazione castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca (Lucca) Italia.

Variazione A.I.C.: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 042002016 - «180 UI/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 ml;

A.I.C. n. 042002028 - «540 UI/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 3 ml;

A.I.C. n. 042002030 - «1000 UI/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02809

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atropina Lux».

Estratto determinazione V&A/514 del 13 marzo 2014

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a. (codice fiscale n. 00431030584) con sede legale e domicilio fiscale in via Salvatore Quasimodo nn. 134/138, 00100 Roma, Italia.

Medicinale: ATROPINA LUX.

Variazione A.I.C.: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 000307037 - «0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 000307052 - «1% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms e della descrizione della confezioni da:

A.I.C. n. 000307037 - «0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

a:

A.I.C. n. 000307037 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 000307052 - «1% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

a:

A.I.C. n. 000307052 - «10 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02810

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zestoretic».

Estratto determinazione V&A/515 del 13 marzo 2014

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta, via F. Sforza, 20080 Basiglio - Milano, Italia.

Medicinale: ZESTORETIC.

Variazione A.I.C.: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio illustrativo).

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027482013 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 027482025 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 027482037 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 42 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02811

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasitone».

Estratto determinazione V&A/516 del 13 marzo 2014

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano, Italia.

Medicinale: LASITONE.

Variazione A.I.C.: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.6 e corrispondente Paragrafo del Foglio illustrativo).

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 023770011 - «25 mg + 37 mg capsule rigide» 20 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02812

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aldactone».

Estratto determinazione V&A/517 del 13 marzo 2014

Medicinale: ALDACTONE

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Variazione AIC: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 019822028 - "25 mg capsule rigide" 16 capsule;

AIC n. 019822030 - "100 mg compresse rivestite" 10 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02813

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Pensa».

Estratto determinazione V&A/518 del 13 marzo 2014

Specialità medicinale: NEBIVOLOLO PENSA.

Confezioni:

039418013 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al;

039418025 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al.

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/1447/001/II/004.

Tipo di Modifica: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

È autorizzato l'ampliamento del limite superiore per la specifica «Resistance to crushing»:

da «60- 80 N» a «60-100 N», al rilascio;

da «50-80 N» a «50-100 N» al termine del periodo di validità.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02814

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vincristina Teva Italia».

Estratto determinazione V&A/519 del 13 marzo 2014

Specialità medicinale: VINCRISTINA TEVA ITALIA.

Confezioni:

038549010 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino di vetro da 1 ml;

038549022 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino di vetro da 2 ml;

038549034 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino di vetro da 5 ml.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/1092/001/R/001.

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette apportata a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02815

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo Baxter 0,5%».

Estratto determinazione V&A/520 del 13 marzo 2014

Specialità medicinale: METRONIDAZOLO BAXTER 0,5%

Confezioni:

036370017 - «20 sacche in poliolefine/poliammide (PL2444) da 100 ml» soluzione per infusione;

036370029 - «50 sacche in poliolefine/poliammide (PL2444) da 100 ml» soluzione per infusione endovenosa;

036370031 - «60 sacche in poliolefine/poliammide (PL2444) da 100 ml» soluzione per infusione endovenosa.

Titolare AIC: BAXTER S.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0555/001/II/012.

Tipo di Modifica: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02816

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluspiral».

Estratto determinazione V&A/534 del 18 marzo 2014

Medicinale: FLUSPIRAL.

Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (codice fiscale 00395270481) con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3, 50131 - Firenze – Italia.

Variazione AIC: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 028675104 - «50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni;

AIC n. 028675179 - «125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni;

AIC n. 028675181 - «250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni;

AIC n. 028675268 - «100 mcg polvere per inalazione» strip 60 dosi;

AIC n. 028675270 - «250 mcg polvere per inalazione» strip 60 dosi;

AIC n. 028675282 - «500 mcg polvere per inalazione» strip 60 dosi;

AIC n. 028675294 - «500 mcg/2 ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose Nebules.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02817

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eumovate».

Estratto determinazione V&A/538 del 18 marzo 2014

Medicinale: EUMOVATE

Titolare AIC: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a. (codice fiscale 00867200156) con sede legale e domicilio fiscale in Via Zambeletti snc, 20021 - Baranzate (MI) Italia

Variazione AIC: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 024603019 - «0,05 % crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02818

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Baxter S.p.a.».

Estratto determinazione V&A/539 del 18 marzo 2014

Medicinale: SODIO CLORURO BAXTER S.P.A.

Titolare AIC: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Dell' Industria, 20, 00144 - Roma – Italia.

Variazione AIC: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 030942015 - "0,9% soluzione per infusione" flaconcino 50 ml;

AIC n. 030942027 - "0,9% soluzione per infusione" flaconcino 100 ml;

AIC n. 030942039 - "0,9% soluzione per infusione" flaconcino 250 ml;

AIC n. 030942041 - "0,9% soluzione per infusione" flaconcino 500 ml;

AIC n. 030942054 - "0,9% soluzione per infusione" sacca clearflex 100 ml;

AIC n. 030942066 - "0,9% soluzione per infusione" sacca clearflex 250 ml;

AIC n. 030942078 - "0,9% soluzione per infusione" sacca clearflex 500 ml;

AIC n. 030942080 - "0,9% soluzione per infusione" sacca clearflex 1000 ml;

AIC n. 030942217 - "0,9% soluzione per infusione" sacca clearflex 2000 ml;

AIC n. 030942585 - "0,9% soluzione per infusione" sacca da 50 ml;

AIC n. 030942597 - " 0,9 % soluzione per infusione" 25 flaconcini da 50 ml;

AIC n. 030942609 - " 0,9 % soluzione per infusione" 25 flaconcini da 100 ml;

AIC n. 030942611 - " 0,9 % soluzione per infusione" 30 flaconcini da 250 ml;

AIC n. 030942623 - " 0,9 % soluzione per infusione" 20 flaconcini da 500 ml;

AIC n. 030942635 - " 0,9 % soluzione per infusione " 50 sacche clear-flex da 50 ml;

AIC n. 030942647 - " 0,9 % soluzione per infusione " 50 sacche clear-flex da 100 ml;

AIC n. 030942650 - " 0,9 % soluzione per infusione " 36 sacche clear-flex da 250 ml;

AIC n. 030942662 - " 0,9 % soluzione per infusione " 20 sacche clear-flex da 500 ml;

AIC n. 030942674 - " 0,9 % soluzione per infusione " 12 sacche clear-flex da 1000 ml;

AIC n. 030942686 - " 0,9 % soluzione per infusione " 6 sacche clear-flex da 2000 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02819

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mivacron».

Estratto determinazione V&A/540 del 18 marzo 2014

Medicinale: MIVACRON.

Titolare AIC: The Wellcome Foundation LTD con sede legale e domicilio in 980 Great West Road - Brentford, Middlesex, TW8 9GS (Gran Bretagna).

Variazione AIC: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 6.6 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 028845016 - «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml;

AIC n. 028845028 - «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 10 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02820

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Midarine»

Estratto determinazione V&A n. 541 del 18 marzo 2014

Medicinale: MIDARINE.

Titolare AIC: Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2, 37135 - Verona (Italia).

Variazione A.I.C.: C.I.4) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.5, 4.8, 5.1 e 10 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 010308029 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02821

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazocin»

Estratto determinazione V&A n. 612 de 24 marzo 2014l

Medicinale: TAZOCIN.

Titolare AIC: Pfizer Limited con sede legale e domicilio in Ramsgate Road - Sandwich, Kent CT13 9NJ (Gran Bretagna).

Variazione A.I.C.: C.I.3.b) Attuazione di una o più modifiche che devono essere suffragate da nuove informazioni complementari da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.4 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 028249023 - «2 G + 0,250 G/4 ML polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02822

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazobac»

Estratto determinazione V&A n. 613 del 24 marzo 2014

Medicinale: TAZOBAC.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina (Italia).

Variazione A.I.C.: C.I.3.b) Attuazione di una o più modifiche che devono essere suffragate da nuove informazioni complementari da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.4 del RCP e corrispondente Paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 028512022 - «2 g + 0,250 g/4 ml.polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02823

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prostide»

Estratto determinazione V&A n. 614 del 24 marzo 2014

Medicinale: PROSTIDE.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma (Italia).

Variazione A.I.C.: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028356018 - «5 mg compresse rivestite con film»15 compresse;

A.I.C. n. 028356020 - « 5 mg compresse rivestite con film » 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02824

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suadian»

Estratto determinazione V&A n. 615 del 24 marzo 2014

Medicinale: SUADIAN.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio VARESE (Italia)

Variazione A.I.C.: C.I.4) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028480010 - Crema 1% 30 g;

A.I.C. n. 028480034 - «1% soluzione cutanea» flacone 30 ml con contagocce;

A.I.C. n. 028480046 - «1% soluzione cutanea» flacone 30 ml con nebulizzatore.

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms e della descrizione della confezione da:

A.I.C. n. 028480010 - crema 1% 30 g;

a:

A.I.C. n. 028480010 - «1% crema» Tubo 30 g.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02825

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Surmontil»

Estratto determinazione V&A n. 616 del 24 marzo 2014

Medicinale: SURMONTIL.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020118016 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

A.I.C. n. 020118028 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 020118030 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02826

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aracytin»

Estratto determinazione V&A n. 617 del 24 marzo 2014

Medicinale: ARACYTIN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina (Italia).

Variazione A.I.C.: C.I.4) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022391015 - «100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flaconcino polvere + fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 022391039 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flaconcino polvere + fiala solvente 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02827

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flarex»

Estratto determinazione V&A n. 618 del 24 marzo 2014

Medicinale: FLAREX.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a. (codice fiscale 07435060152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Giulio Richard, 1/B - 20143 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: C.I.4) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli stampati (dal punto 4.3 a 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 029202013 - «0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02828

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata Impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso. L'Impresa Zero 4 Gold di Lamberti Melissa è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla CCIAA di Biella con determinazione del Segretario Generale n. 70 del 7 marzo 2014.

La predetta Impresa ha inoltre dichiarato di aver smarrito il Punzone n. 19-BI rilasciato il 11-4-2005 da codesta CCIAA.

Marchio	Denominazione impresa	Città
19-BI	Zero 4 Gold di Lamberti Melissa	Biella

14A02783

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 10 aprile 2014, ha in emissione dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "C14", "D51", "G 11", "J46", "M93", "P66", "R13", "S27", "T30", "V09".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali delle serie contraddistinte con le sigle "C13", "D50", "G10", "J45", "M92", "P65", "R12", "S26", "T29", "V08".

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

14A02915

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Comunicato relativo al decreto 10 febbraio 2014 recante disposizioni relative alla composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso le Direzioni Generali per il Cinema e per lo Spettacolo dal Vivo.

Si informa che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 10 febbraio 2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 25 marzo 2014, Registro 1, Foglio 701, sono state emanate nuove disposizioni in materia di composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso le Direzioni generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Il decreto ministeriale in forma integrale è conservato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e in ottemperanza all'art. 32, comma 1 della L. 69/2009 è pubblicato sui siti istituzionali della Direzione generale per il cinema e della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo agli indirizzi:

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/61/normativa-statale/

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/normativa-di-organizzazione-mibac-spettacolo

14A02906

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 marzo 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3774
Yen	141,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,411
Corona danese	7,4647
Lira Sterlina	0,83540
Fiorino ungherese	312,89
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1925
Nuovo leu romeno	4,4768
Corona svedese	8,8624
Franco svizzero	1,2197
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3495
Kuna croata	7,6615
Rublo russo	49,6815
Lira turca	3,0829
Dollaro australiano	1,5091
Real brasiliano	3,1957
Dollaro canadese	1,5448
Yuan cinese	8,5320
Dollaro di Hong Kong	10,6866
Rupia indonesiana	15676,58
Shekel israeliano	4,8114
Rupia indiana	83,7287
Won sudcoreano	1483,83
Peso messicano	18,1705
Ringgit malese	4,5470
Dollaro neozelandese	1,6118
Peso filippino	62,194
Dollaro di Singapore	1,7516
Baht tailandese	44,738
Rand sudafricano	14,9449

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A02928

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 marzo 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3789
Yen	141,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,395
Corona danese	7,4647
Lira Sterlina	0,83480
Fiorino ungherese	311,81
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1983
Nuovo leu romeno	4,4663
Corona svedese	8,8576
Franco svizzero	1,2197
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3400
Kuna croata	7,6625
Rublo russo	49,3027
Lira turca	3,0751
Dollaro australiano	1,5069
Real brasiliano	3,1990
Dollaro canadese	1,5413
Yuan cinese	8,5525
Dollaro di Hong Kong	10,6959
Rupia indonesiana	15736,58
Shekel israeliano	4,8080
Rupia indiana	83,3530
Won sudcoreano	1487,51
Peso messicano	18,1256
Ringgit malese	4,5584
Dollaro neozelandese	1,6138

Peso filippino	62,224
Dollaro di Singapore	1,7502
Baht tailandese	44,919
Rand sudafricano	14,8605

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A02929

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 marzo 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3791
Yen	141,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,459
Corona danese	7,4651
Lira Sterlina	0,83360
Fiorino ungherese	312,27
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1803
Nuovo leu romeno	4,4717
Corona svedese	8,9032
Franco svizzero	1,2216
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3320
Kuna croata	7,6645
Rublo russo	48,8965
Lira turca	3,0445
Dollaro australiano	1,4934
Real brasiliano	3,1784
Dollaro canadese	1,5398
Yuan cinese	8,5631
Dollaro di Hong Kong	10,6995
Rupia indonesiana	15736,96
Shekel israeliano	4,8110
Rupia indiana	82,8850
Won sudcoreano	1482,41
Peso messicano	18,0986
Ringgit malese	4,5498

Dollaro neozelandese	1,6018
Peso filippino	61,857
Dollaro di Singapore	1,7479
Baht tailandese	44,945
Rand sudafricano	14,7398

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A02930

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 marzo 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3758
Yen	140,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,410
Corona danese	7,4659
Lira Sterlina	0,82770
Fiorino ungherese	311,69
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1795
Nuovo leu romeno	4,4742
Corona svedese	8,9191
Franco svizzero	1,2187
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2655
Kuna croata	7,6625
Rublo russo	49,0325
Lira turca	3,0055
Dollaro australiano	1,4899
Real brasiliano	3,1553
Dollaro canadese	1,5262
Yuan cinese	8,5445
Dollaro di Hong Kong	10,6730
Rupia indonesiana	15705,09
Shekel israeliano	4,8169
Rupia indiana	83,0178
Won sudcoreano	1472,86
Peso messicano	18,0405
Ringgit malese	4,5264

Dollaro neozelandese	1,5895
Peso filippino	61,839
Dollaro di Singapore	1,7402
Baht tailandese	44,803
Rand sudafricano	14,7295

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A02931

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 marzo 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3759
Yen	140,90
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,423
Corona danese	7,4657
Lira Sterlina	0,82720
Fiorino ungherese	308,89
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1739
Nuovo leu romeno	4,4603
Corona svedese	8,9312
Franco svizzero	1,2186
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2455
Kuna croata	7,6540
Rublo russo	49,1646
Lira turca	3,0138
Dollaro australiano	1,4886
Real brasiliano	3,1220
Dollaro canadese	1,5187
Yuan cinese	8,5474
Dollaro di Hong Kong	10,6741
Rupia indonesiana	15607,64
Shekel israeliano	4,8160
Rupia indiana	82,9736
Won sudcoreano	1470,08
Peso messicano	17,9924
Ringgit malese	4,4891
Dollaro neozelandese	1,5863
Peso filippino	61,574
Dollaro di Singapore	1,7345
Baht tailandese	44,717
Rand sudafricano	14,5839

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A02932

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 marzo 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3788
Yen	142,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,442
Corona danese	7,4659
Lira Sterlina	0,82820
Fiorino ungherese	307,18
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1719
Nuovo leu romeno	4,4592
Corona svedese	8,9483
Franco svizzero	1,2194
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2550
Kuna croata	7,6475
Rublo russo	48,7800
Lira turca	2,9693
Dollaro australiano	1,4941
Real brasiliano	3,1276
Dollaro canadese	1,5225
Yuan cinese	8,5754
Dollaro di Hong Kong	10,6973
Rupia indonesiana	15663,17
Shekel israeliano	4,8095
Rupia indiana	82,5784
Won sudcoreano	1465,98
Peso messicano	18,0147
Ringgit malese	4,4976
Dollaro neozelandese	1,5952
Peso filippino	61,726

Dollaro di Singapore	1,7366
Baht tailandese	44,709
Rand sudafricano	14,5875

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A02933

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3790
Yen	142,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,449
Corona danese	7,4655
Lira Sterlina	0,82920
Fiorino ungherese	307,79
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1779
Nuovo leu romeno	4,4654
Corona svedese	8,9002
Franco svizzero	1,2178
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2270
Kuna croata	7,6485
Rublo russo	48,4420
Lira turca	2,9659
Dollaro australiano	1,4929
Real brasiliano	3,1338
Dollaro canadese	1,5241
Yuan cinese	8,5592
Dollaro di Hong Kong	10,6971
Rupia indonesiana	15595,18
Shekel israeliano	4,7931
Rupia indiana	82,6950
Won sudcoreano	1460,04
Peso messicano	18,0263
Ringgit malese	4,5039
Dollaro neozelandese	1,5903
Peso filippino	61,744
Dollaro di Singapore	1,7380
Baht tailandese	44,632
Rand sudafricano	14,6168

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A02934

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3795
Yen	143,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,463
Corona danese	7,4651
Lira Sterlina	0,82800
Fiorino ungherese	307,29
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1768
Nuovo leu romeno	4,4665
Corona svedese	8,9049
Franco svizzero	1,2190
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2150
Kuna croata	7,6503
Rublo russo	48,6943
Lira turca	2,9286
Dollaro australiano	1,4905
Real brasiliano	3,1212
Dollaro canadese	1,5191
Yuan cinese	8,5568
Dollaro di Hong Kong	10,7009
Rupia indonesiana	15578,00
Shekel israeliano	4,7894
Rupia indiana	82,5803
Won sudcoreano	1459,29
Peso messicano	18,0183
Ringgit malese	4,5176

Dollaro neozelandese	1,6091
Peso filippino	61,904
Dollaro di Singapore	1,7395
Baht tailandese	44,685
Rand sudafricano	14,6459

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A02935

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3771
Yen	143,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,432
Corona danese	7,4648
Lira Sterlina	0,82970
Fiorino ungherese	307,21
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1727
Nuovo leu romeno	4,4753
Corona svedese	8,9554
Franco svizzero	1,2209
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2300
Kuna croata	7,6480
Rublo russo	48,9370
Lira turca	2,9493
Dollaro australiano	1,4912
Real brasiliano	3,1356
Dollaro canadese	1,5172
Yuan cinese	8,5537
Dollaro di Hong Kong	10,6826
Rupia indonesiana	15582,21
Shekel israeliano	4,7785
Rupia indiana	82,8670
Won sudcoreano	1456,88
Peso messicano	18,0593
Ringgit malese	4,5223
Dollaro neozelandese	1,6149
Peso filippino	62,021
Dollaro di Singapore	1,7395
Baht tailandese	44,726
Rand sudafricano	14,6628

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A02936

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 aprile 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3700
Yen	142,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,429
Corona danese	7,4653
Lira Sterlina	0,82670
Fiorino ungherese	306,68
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1650
Nuovo leu romeno	4,4559
Corona svedese	8,9598
Franco svizzero	1,2235
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2125
Kuna croata	7,6385
Rublo russo	48,4650
Lira turca	2,9290
Dollaro australiano	1,4810
Real brasiliano	3,1074
Dollaro canadese	1,5100
Yuan cinese	8,5109
Dollaro di Hong Kong	10,6280
Rupia indonesiana	15510,85
Shekel israeliano	4,7744
Rupia indiana	82,4700
Won sudcoreano	1444,51
Peso messicano	17,9586
Ringgit malese	4,4939

Dollaro neozelandese	1,6025
Peso filippino	61,579
Dollaro di Singapore	1,7326
Baht tailandese	44,598
Rand sudafricano	14,5524

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A02937

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Gasperina.

Il Comune di Gasperina (CZ) con deliberazione n. 41 del 17 dicembre 2013 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 2014, il commissario straordinario di liquidazione nella persona della dott.ssa Gabriella Capalbo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

14A02782

Soppressione della Fondazione di culto e di religione denominata «S. Gennaro e S. Aspreno», in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 marzo 2014, viene soppressa la Fondazione di culto e di religione denominata "S. Gennaro e S. Aspreno", con sede in Napoli.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Napoli, con sede in Napoli.

14A02892

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Spoleto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 marzo 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Spoleto (Perugia).

14A02893

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Pomarico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 marzo 2014, viene estinta la Confraternità del SS. Rosario, con sede in Pomarico (MT).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia S. Michele arcangelo, con sede in Pomarico (MT).

14A02894

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Buprenodale» multidose 0,3 mg/ml

Estratto decreto n. 34 del 19 marzo 2014

Procedura decentrata n. UK/V/0475/001/DC.

Medicinale veterinario BUPRENODALE multidose 0,3 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti e cavalli.

Titolare A.I.C.: società Dechra Limited con sede in Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stokeon-Trent, ST7 1XW - UK.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Dales Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Snaygill Industrial Estate, Keighley Road Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW - UK.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104251018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104251020;

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo: Buprenorfina 0,3 mg (come buprenorfina cloridrato 0,324 *mg)*;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

cani, gatti e cavalli NDPA;

uso non consentito nei cavalli destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Indicazioni terapeutiche:

Analgesia post-operatoria del cane e del gatto;

Analgesia post-operatoria del cavallo, in combinazione con sedazione;

Potenziamento dell'effetto sedativo dei farmaci a meccanismo d'azione centrale nel cane e nel cavallo.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

non pertinente;

uso non consentito nei cavalli destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Regime di dispensazione: Medicinale veterinario soggetto a ricetta ministeriale speciale a ricalco, secondo decreto del Presidente della Repubblica 309/90, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, tabella II, sezione A.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A02896

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamuldox 125 BMP, 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini».

Estratto provvedimento n. 269 del 21 marzo 2014

Medicinale veterinario TIAMULDOX 125 BMP, 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Confezione: sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103437012.

Titolare A.I.C: DOX-AL Italia S.p.A., con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano - C.F. 02117690152.

Oggetto: Modifica tempi di attesa (Revisione decreto ministeriale 4 marzo 2005).

È autorizzata, a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per i suini:

carne e visceri: da 10 giorni a 5 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti: suini:

carne e visceri: 5 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A02897

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxycycline Divasa-Farmavic 200 mg/ml» soluzione per uso in acqua da bere per polli riproduttori.

Estratto provvedimento n. 267 del 21 marzo 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0152/001-002/II/002.

Medicinale veterinario DOXYCYCLINE DIVASA-FARMAVIC 200 mg/ml" soluzione per uso in acqua da bere per polli riproduttori.

Confezioni:

contenitore da 1 litro - A.I.C. n. 104306016;

contenitore da 5 litri - A.I.C. n. 104306028.

Titolare A.I.C.: Divasa-Farmavic S.A., con sede in Ctra. Sant Hipòlit, km 71 - 08503 Gurb-Vic - Barcellona (Spagna).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: modifica SPC per Referral.

A seguito di Referral, si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta della specie dei suini, che comporta le modifiche ai seguenti punti del SPC e relativi paragrafi del foglietto illustrativo, come di seguito indicato.

4.1 Specie di destinazione: "Suini e polli (polli da carne, pollastre, polli da riproduzione).".

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione: aggiunta della seguente frase: "Suini: Per il trattamento dei segni clinici associati alle malattie respiratorie nei suini, causate da Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida e Mycoplasma hyopneumoniae sensibili alla doxiciclina".

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: aggiunta della seguente frase: "Data la possibile variabilità (tempo, area geografica) nella sensibilità dei batteri alla doxiciclina, soprattutto le sensibilità di A. Pleuropneumoniae e O. rhinotracheale ...".

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione: aggiunta della seguente frase: "In assenza di studi specifici, l'uso del prodotto non è raccomandato in gravidanza o durante l'allattamento.".

4.9 Posologia e via di somministrazione: aggiunta della seguente frase: "Somministrare per via orale con l'acqua da bere. La dose raccomandata nei suini è: 12,5 mg di doxiciclina iclato (0.054 ml di prodotto) per kg di peso corporeo al giorno per 4 giorni consecutivi. Se non si osserva alcun miglioramento dei segni clinici in questo arco di tempo, rivedere la diagnosi e modificare il trattamento. In caso di gravi infezioni, la durata del trattamento può essere prolungata per un massimo di 8 giorni consecutivi come stabilito dal medico veterinario curante".

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario: aggiunta della seguente frase: "Sovradosaggi fino a 1,6 volte la dose raccomandata in etichetta non hanno comportato segni clinici attribuibili al trattamento.".

4.11 Tempo(i) di attesa:

Suini: Carne e visceri: 4 giorni;

Polli:

Carne e visceri: 3 giorni, dopo la posologia di 10 mg/kg di peso corporeo per 4 giorni;

Carne e visceri: 12 giorni, dopo la posologia di 20 mg/kg di peso corporeo per 4 giorni;

Uova: uso non autorizzato in galline ovaiole che producono uova per consumo umano;

Non usare entro 4 settimane dall'inizio del periodo di ovodeposizione.

5.3 Proprietà farmacodinamiche: aggiunta della seguente frase: "Nei suini, anche la resistenza degli agenti patogeni nei confronti della doxiciclina può variare; soprattutto i dati sulla sensibilità di A. pleuropneumoniae possono essere diversi a seconda del paese e anche dell'allevamento.".

5.4 Proprietà farmacocinetiche: Aggiunta della seguente frase: "Dopo la somministrazione orale a una dose di 12,8 mg/kg, le concentrazioni allo steady state durante la medicazione vanno da una C_{min} di 0,40 ug/ml nel primo mattino a una C_{max} di 0,87 µg/ml nel tardo pomeriggio nei suini.".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A02898

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Boflox» 100mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 259 del 20 marzo 2014

Oggetto: Medicinale veterinario BOFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini. Confezione: A.I.C. 104499.

Titolare A.I.C.: Industrial Veterinaria S.A., con sede in Esmeralda, 19 E - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcellona) - Spagna.

Modifica: numero di procedura di mutuo riconoscimento ES/V/0190/IB/002/G.

Si accettano le modifiche richieste.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

RCP al punto 6.5 - "Natura e composizione del confezionamento primario":

Flaconi in vetro ambrato di tipo II da 100 ml, chiusi con tappo in gomma bromo butilica e con chiusura tipo tear off in alluminio o con chiusura tipo flip-off in alluminio/plastica.

Flaconi in vetro ambrato di tipo II da 250 ml, chiusi con tappo in gomma bromo butilica e con chiusura tipo tear off in alluminio o con chiusura in tipo flip-off in alluminio/plastica.

I flaconi da 100 ml e 250 ml confezionati singolarmente in una scatola di cartone.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

14A02899

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «B. Braun Vet Care Ringer Lattato Hartmann soluzione per infusione per bovini, cavalli, pecore, capre, suini, cani e gatti».

Estratto provvedimento n. 258 del 20 marzo 2014

Oggetto: Medicinale veterinario B. BRAUN VET CARE RINGER LATTATO HARTMANN soluzione per infusione per bovini, cavalli, pecore, capre, suini, cani e gatti.

Confezioni:

Scatola contenente 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 104245016;

Scatola contenente 10 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 104245028;

Scatola contenente 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 104245030.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede in Carl-Braun-Strade, 1 - 34212 Melsungen, Germania.

Modifica: numero di procedura di mutuo riconoscimento ES/V/0153/001/II/005/G.

Si confermano le modifiche richieste:

aggiunta del sito B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse, 1 - 34212 Melsungen- Germania, per il solo rilascio dei lotti del prodotto finito confezionato nelle sacche di plastica.

aggiunta di una nuova confezione: scatola contenente 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 104245030.

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo/etichetta devono essere modificati come segue:

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita.

Flaconi in plastica: 3 anni.

Sacche in plastica: 3 anni.

Usare immediatamente dopo l'apertura del confezionamento primario.

Smaltire qualsiasi prodotto non utilizzato.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario.

Flaconi in polietilene a bassa densità da 500 e 1000 ml.

Il contenitore viene chiuso ermeticamente prima dell'applicazione del sistema di chiusura. Il tappo di chiusura aggiuntivo, posto sul contenitore sigillato in polietilene, è in polietilene.

Tra il contenitore e il tappo di chiusura viene posto un disco elastomerico.

Sacca in plastica laminata in triplo strato (strato interno in polipropilene) da 5000 ml. La sacca è dotata di apertura per collegare un set di infusione e dispone di un'apertura per iniezioni. Le aperture sono sigillate da cappucci in polipropilene con tappi in gomma alogenobutilica.

Confezioni:

Scatole in cartone contenenti:

10 flaconi da 500 ml di soluzione per infusione;

10 flaconi da 1000 ml di soluzione per infusione;

2 sacche da 5000 ml di soluzione per infusione.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8 Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Scatola contenente 10 flaconi da 500 ml - AIC n. 104245/016;

Scatola contenente 10 flaconi da 1000 ml - AIC n. 104245/028;

Scatola contenente 2 sacche da 5000 ml - AIC n. 104245/030.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione in commercio: responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

B. Braun Melsungen AG - Carl-Braun-Straβe, 1 - 34212 Melsungen - Germania;

B. Braun Medical SA - Carretera de Terrassa, 121 - 08191 Rubí (Barcellona) – Spagna.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

14A02900

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duotech Sospensione orale».

Estratto provvedimento n. 254 del 18 marzo 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0149/001/IB/005.

Medicinale veterinario DUOTECH Sospensione orale.

Confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103643019;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 103643021;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 103643033;

2 flaconi da 5 litri - A.I.C. n. 103643045;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 103643058.

Titolare A.I.C: Norbrook Laboratories Limited, con sede in Station Works - Camlough Road - Newry - Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Oggetto: Variazione: modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale.

È autorizzata, la modifica della denominazione del medicinale veterinario indicata in oggetto:

da: Duotech sospensione orale;

a: Oxydrench sospensione orale.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A02901

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2014.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2014, è stato determinato il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2014.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

14A02881

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-084) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00